



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Roma, 01/07/2011  
Prot. n. 4721/11

Al Collegio dei Revisori

Alle Amministrazioni Vigilanti

**Relazione Tecnico – finanziaria e Illustrativa sulla  
Rideterminazione Fondo del Trattamento Accessorio 2010**

In applicazione delle norme in materia ed in particolare dell'art. 40 comma 3-sexies, del DLgs 165/2001, si rappresenta quanto segue.

A seguito delle indicazioni fornite dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Prot. n. 0011786 del 22/02/2011 a completamento del quadro normativo di riferimento in materia di Trattamento Accessorio del personale degli Enti di Ricerca, questa Amministrazione ha proceduto ad effettuare una ricognizione del Fondo 2010 suddividendolo per i livelli contrattuali previsti ("Personale non dirigente" e "personale ricercatore-tecnologo").

Al riguardo si deve segnalare che, a seguito di una attenta ricognizione della normativa di comparto, si è rilevata la netta separazione tra il personale dei livelli IV-VIII e livelli I-III per quanto attiene gli aspetti funzionali, di carriera e di composizione del trattamento economico sia fondamentale che accessorio.

Per quanto concerne il personale ricercatore e tecnologo la norma di riferimento per il trattamento accessorio è contenuta nel **CCNL 94-97 "Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali" I° biennio** che, all'art. 6 "trattamento accessorio" prevede:

1 Il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi è così composto:

- A) Indennità per Oneri Specifici;
- B) Indennità di direzione e di responsabilità professionale;
- C) Indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.

I successivi articoli (artt. 7-10) disciplinano il finanziamento delle predette indennità regolando i singoli istituti del trattamento accessorio in modo distinto.

Il successivo **CCNL 98-2001 II° biennio** stabilisce da un lato (art. 8) l'istituzione di una nuova indennità denominata "indennità di valorizzazione Professionale" alla quale vengono destinati appositi finanziamenti (2,78% massa salariale), dall'altro conferma, al comma 1 dell'art. 9, gli istituti del trattamento accessorio già previsti nel precedente contratto e sopra indicati.

**Il comma 2 dell'art. 9**, in analogia a quanto disposto dall'art. 4 per i livelli IV VIII, prevede un elenco di voci che contribuiscono a finanziare ulteriormente gli istituti del trattamento accessorio del personale ricercatore e tecnologo senza specificare a quali indennità tali finanziamenti debbano essere attribuiti.

Si tratta in particolare delle seguenti fonti di finanziamento:

- a) Somme derivanti dall'art. 43 L 449/97 (sponsorizzazioni etc);
- b) Risparmi economie da part time;
- c) Risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 comma 3 L 165/2001 (riassorbimento maggiori benefici economici corrisposti al personale);
- d) Risorse per l'incentivazione delle prestazioni e dei risultati.

Il successivo **comma 3** prevede quale ulteriore finanziamento indistinto degli istituti del trattamento accessorio le risorse derivanti dal riordino degli enti (risorse che, nel caso dell'INAF, per i ricercatori e tecnologi sono pari a Euro 441.258).

Alla luce di tali disposizioni appare evidente che, seppur non espressamente previsto un fondo per il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi, vi è la necessità di far confluire tutte le voci di finanziamento, sia specifiche che generiche, in un fondo "ideale" al fine di determinare le risorse effettivamente disponibili per le varie indennità previste per il predetto personale.

La ripartizione del fondo tra le due categorie di personale consente altresì una migliore programmazione e verifica delle risorse da destinare ai singoli istituti contrattuali, separatamente disciplinati e finanziati dagli stessi CCNL di comparto.

Si fa ulteriormente presente che, anche a livello di bilancio, sono presenti due distinti capitoli del trattamento accessorio del personale: il capitolo 1.03.08 per il personale dei livelli IV-VIII e il capitolo 1.03.06 per il personale dei livelli I-III (ricercatori e tecnologi).

Per quanto concerne il personale non dirigente, la norma di riferimento per il trattamento accessorio è **l'art 43 del CCNL 94-97 I° biennio economico** che elenca le fonti di finanziamento e i singoli istituti del trattamento accessorio previsti per il personale dei livelli IV -VIII.

Al fine di verificare le effettive disponibilità residue da destinare all'applicazione degli accordi in itinere, si è effettuato un controllo delle voci di finanziamento precedentemente considerate e delle voci di spesa effettivamente sostenute a carico del Fondo 2010.

Relativamente alle **voci di finanziamento** si è accertato che, nella costituzione del Fondo certificato con il verbale n. 16 del 9 luglio 2010, parzialmente modificato con il verbale n. 21 del 6 dicembre 2010, sono state correttamente considerate le voci in entrata previste dai CCNL di comparto ed in particolare, partendo dal Fondo storicizzato dell'INAF 2004, le seguenti voci di finanziamento:

- Incrementi contrattuali;
- Risparmi RIA personale cessato;
- Risparmi ex art. 53 personale cessato;
- Economie derivanti da part-time;
- Incrementi derivanti dal riordino dell'Ente.

Da un ulteriore esame delle norme contrattuali in materia si è tuttavia rilevata la presenza di un'ulteriore voce di finanziamento prevista espressamente **dall'art. 4, comma 1, lett. h) del CCNL 98-2001 II° biennio** e relativa alle risorse non interamente utilizzate secondo quanto

previsto dall'art. 54, comma 3, primo biennio economico. Tale norma contrattuale prevede un apposito finanziamento della procedura ex. art. 54 con risorse pari al **2% del monte salari**.

Tali risorse essendo state completamente inutilizzate dall'INAF costituiscono, in applicazione della citata norma ( 4, comma 1, lett. h) del CCNL 98-2001 II° biennio), voci di finanziamento del fondo accessorio.

La presenza di tale fonte di finanziamento del Fondo del Trattamento Accessorio risulta peraltro confermata dagli schemi elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 165 del 30 marzo 2001.

Tali tabelle, oltre a riportare la divisione del Fondo per livelli contrattati, indicano le singole voci di finanziamento prevedendo espressamente, tra le risorse fisse con carattere di certezza e stabilità, i "risparmi ex art. 54 CCNL 1998/2001" e "risparmi ex art. 53 CNL 1998/2001".

Risulta pertanto opportuno procedere alla rideterminazione del fondo 2010 con **l'inserimento delle voci sopra indicate "risparmi di spesa ex art. 54" e "risparmi di spesa ex art. 53"** i cui importi sono determinati sulla base del seguente schema:

determinazione voce CCNL "risparmi art. 54" e "risparmi art. 53"

		finanziamenti art. 54	finanziamenti art. 53	
copertura finanziaria/normativa		Art. 54 comma 3 ccnl 21/02/2002	Art. 8 comma 5 ccnl 07/04/2006	Art. 5 comma 3 ccnl 07/04/2006
MONTE SALARI PERSONALE AVENTE TITOLO *	15.438.362,35	2,00%	0,25%	0,20%
		<b>308.767,25</b>	38.595,91	30.876,72
			<b>69.472,63</b>	

Art. 4 CCNL 21/02/2002 II biennio	tot finanziamento fondo per procedure	tot utilizzo finanziamenti	tot risparmio
risparmi art. 54	308.767,25	0,00	308.767,25
risparmi art. 53	69.472,63	0,00	69.472,63

\*Il monte salari del 2007 è il primo utile relativo all'INAF in quanto solo a partire da tale data si è completato il passaggio al comparto Ricerca che da titolo a partecipare alle procedure in oggetto

Sempre con riferimento alle voci di finanziamento del fondo relative al personale dei livelli IV -VIII tenuto conto di quanto rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 0068181 del 03/06/2011 si è provveduto, in applicazione dell'art. 73, comma 2, del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133/2008 alla

eliminazione della voce denominata "risparmi economie da part time" decurtando dal fondo già determinato l'importo relativo a tale risorsa pari ad Euro 57.007.

La decurtazione di tale voce di finanziamento è stata applicata anche per quanto concerne il personale ricercatore-tecnologo (liv. I-III) per il quale l'importo decurtato è risultato pari ad Euro 43.678.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria necessaria a coprire tali variazioni in aumento/diminuzione del fondo 2010 si rappresenta che con delibera del CDA 31/2011 è stata approvata apposita variazione di bilancio per la copertura dell'importo necessario sul capitolo di bilancio relativo al trattamento accessorio del personale.

In relazione alle voci di utilizzazione del fondo la spesa indicata, per ogni istituto contrattuale, è stata calcolata considerando il pagato di competenza 2010 come evidenziato nel seguente schema:

### VOCI RETRIBUTIVE ACCESSORIE 2010

#### Pagamenti in C/COMPETENZA anno 2010

Indennità per oneri specifici ricercatori/tecnologi	362.710
Indennità di valorizzazione professionale	462.580
Indennità di rischio	24.715
Indennità di turno/osservazioni	50.395
Indennità di sede disagiata	50.013
Indennità di maneggio valori	1.038
Indennità di Ente Mensile- art. 44 CCNL	2.401.704
Indennità di Ente Annuale- art. 44 CCNL	1.318.046
Indennità meccanografica	7.594
Indennità di reperibilità/custodia	26.208
Compenso per lavoro straordinario	147.798
Art. 53 progressione economica	130.292
Indennità ex art 43 c 2 lett b) ccnl 94-97 responsabilità liv IV-VIII	165.000
Indennità ex art 9 c 1 lett b) ccnl 00-01 liv I-III	62.300
<b>TOTALE</b>	<b>5.210.393</b>

#### FONDO 2010

#### Pagato anno 2010

#### Avanzo 2010 da distribuire

#### importi rideterminati

5.645.923

5.210.393

435.530

#### Avanzo 2010 pers liv IV VIII

405.698

#### Avanzo 2010 pers liv I III

29.832

tot 435.530



Per quanto concerne l'utilizzo dell'avanzo rispetto a quanto già erogato per il personale dei Livelli IV-VIII (Euro 405.698) si rimanda a quanto previsto nelle Ipotesi di Accordo del 30/12/2010 oggetto di separata relazione tecnico- finanziaria e illustrativa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Laura Proietti